

# CIGD: Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

## CIGD: Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

Strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, che intervengono in caso di sospensione, riduzione o cessazione dell'attività lavorativa

**CIGO** Il trattamento ordinario di integrazione salariale (D.Lgs. 148/2015) è pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Il trattamento integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.

Assegno ordinario L'assegno ordinario, di importo almeno pari all'integrazione salariale (80%), è la prestazione principale erogata dai Fondi di solidarietà (artt. 26 e seguenti del D.Lgs. 148/2015) la cui istituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

### **TIPOLOGIA MISURA E CAUSA DI INTERVENTO:**

trattamento di integrazione salariale in deroga (c.d. CIGD) per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decorrenza dal 23 febbraio 2020 (NOTA BENE: Il trattamento CIGD può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS).

#### 1. 1

A chi spetta

### **DATORI DI LAVORO DESTINATARI:**

datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Sono destinatari anche i datori di lavoro titolari di partita iva esercenti arti e professioni regolamentate che non rientrano nel campo di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali di cui al d.lgs. n.

148/2015

(NOTA BENE: Sono esclusi dal campo di applicazione dell'ammortizzatore sociale i datori di lavoro domestico)

### **LAVORATORI DESTINATARI:**

dipendenti già in forza alla data del 23 febbraio 2020

2. 2

Durata del trattamento

Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, **per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.**

3. 3

Consultazione sindacale

A eccezione delle imprese che occupano fino a cinque dipendenti, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (cd. CIGD) può essere richiesto **previo accordo con le organizzazioni sindacali** comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, concluso anche con modalità telematica. Al fine di soddisfare le esigenze di velocizzazione delle procedure, dunque, le imprese che **non occupano oltre cinque dipendenti** possono accedere al trattamento CIGD anche in mancanza di accordo sindacale, ricorrendone gli ulteriori presupposti

4. 4

Procedimento amministrativo

I trattamenti di integrazione salariale in deroga si richiedono alle regioni province autonome e sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica **entro quarantotto ore dall'adozione**, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei prescritti limiti di spesa. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande di CIGD dovranno essere presentate alla regione e alle province autonome, che le instruiranno secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

5. 5

Aliquote contributive di finanziamento

Non è prevista contribuzione.

#### LIMITI DI SPESA:

Ai sensi del comma 3, art. 21 del DL, il trattamento in deroga è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## Dove trovi questo servizio

